

Allegato "A" all'atto rep. n. 125.946/39.592 del dott. Giovanni Roncoroni, notaio in
----- Cesano Maderno -----

----- ASSP SPA -----

----- STATUTO -----

Titolo I-----

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO-----

Art. 1-----

(Natura della Società e denominazione)-----

E' costituita una Società per azioni denominata «ASSP s.p.a.» (e nel prosieguo indicata anche come «la Società»).

Stante la natura a totale capitale pubblico della Società possono essere Soci enti pubblici locali o altri soggetti pubblici previsti dalla normativa vigente.

La qualifica di Socio pubblico è attribuita ad ogni ente che detiene le azioni della Società e affida alla stessa servizi pubblici. Il mancato affidamento di servizi pubblici per un periodo superiore a 90 giorni costituisce causa di decadenza ed in tale caso l'Organo amministrativo adotta gli atti conseguenti provvedendo alla liquidazione delle azioni. Il valore delle azioni è determinato in proporzione al valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'organo amministrativo offre in opzione le azioni del Socio decaduto agli altri Soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Coloro che esercitano il diritto di opzione hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte.

Per quanto concerne i rapporti Sociali, il domicilio degli azionisti è quello risultante da libro dei Soci. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'Organo amministrativo a cura del Socio stesso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui tutte le azioni siano detenute da un unico ente, questo si definisce Socio unico e la Società è soggetta all'indirizzo ed al controllo di tale ente. Tutte le comunicazioni Sociali devono indicare tale circostanza.

La Società è soggetta all'indirizzo ed al controllo analogo degli Enti Pubblici Soci.

Art. 2-----

(Sede)-----

La Società ha sede legale in Cesano Maderno (MB).

L'Assemblea, con le modalità previste dalla legge ed in conformità al presente Statuto, può modificare la sede legale e può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi.

Art. 3-----

(Durata)-----

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050, e può essere prorogata dall'Assemblea straordinaria per una o più volte, per un pari o diverso periodo, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nel tempo.

Art. 4-----

(Oggetto)-----

La Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali nonché opere e lavori connessi ai sensi di legge e, a tal fine, acquisisce il patrimonio che i Soci decideranno di conferirle.

Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, la Società può gestire, ai sensi della normativa vigente, i servizi pubblici locali di seguito elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva:

Gestione cimiteri e servizi cimiteriali ivi compresa la costruzione e la concessione di manufatti per la sepoltura;

Farmacie, distribuzione farmaci, parafarmaci, assimilabili e trasporto anziani;

Gestione del servizio pubblicità e affissioni;

Gestione parcheggi a pagamento;

Servizi di riscossione di imposte, tasse e delle tariffe pubbliche, quali corrispettivi dei servizi pubblici;

Organizzazione, realizzazione e promozione di attività e manifestazioni culturali ed

artistiche ed attività connesse. -----

Gli anzidetti servizi pubblici locali sono attribuiti alla Società ai sensi di legge e tenendo conto che trattasi di servizi d'interesse generale. -----

L'Organo Amministrativo, su propria proposta e previa autorizzazione dell'Assemblea, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi degli Enti Soci, può costituire, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre Società, Società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, così come potrà attivare o aderire ad associazioni in partecipazione, associazioni temporanee d'impresa, riunioni temporanee d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo. -----

La Società può espletare ogni attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo Sociale che non le sia impedita dalla normativa vigente. -----

La Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri Enti pubblici e le Università, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la Società potrà altresì fornire assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali. -----

La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività, ed opere connesse, secondo la normativa vigente. -----

La Società potrà assumere in appalto, o in gestione per conto, previa convenzione o con gara ad evidenza pubblica, gli stessi servizi pubblici locali, loro segmenti o fasi o attività complementari ed opere connesse, in extraterritorialità, nel rispetto della normativa vigente nel tempo. -----

La Società può prendere parte, se consentito dalla normativa vigente, ad iniziative di Project financing, anche attraverso la partecipazione o la costituzione di Società connesse a tale attività. -----

Ai fini del perseguimento del proprio oggetto Sociale, la Società potrà, ai sensi della normativa vigente, concedere garanzie e/o finanziamenti a Società controllate, collegate, e/o partecipate, esclusa comunque ogni attività nei confronti del pubblico ritenuta finanziaria dalla normativa vigente. -----

La Società potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo di Società, Enti, imprese, consorzi e associazioni, fondazioni, in cui partecipa ed è interessata, ivi comprese la concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi operativi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di Società controllate e collegate e/o partecipate, o a favore anche di terzi. La prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi operativi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività. L'effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali. -----

La Società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto Sociale o in connessione con lo stesso, può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi atti di beneficenza e gratuiti, ritenuti dall'Organo amministrativo opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo Sociale e con la normativa vigente. -----

La Società ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività Sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale. -----

Alla Società non è consentito alienare o dismettere, neanche in parte, il patrimonio conferito o affidato o concesso dai Soci salvo che ciò non sia deliberato dall'As-

semblea dei Soci, con specifica preventiva autorizzazione dell'Ente che ha conferito il bene oggetto di alienazione o cessione. -----

L'attività di indirizzo, programmazione, coordinamento, monitoraggio, vigilanza e controllo da parte degli Enti Soci è realizzata attraverso il presente Statuto, i contratti di servizio che regoleranno i rapporti tra la Società e gli Enti medesimi, nonché le norme regolamentari in materia di controllo degli Enti Soci. -----

Titolo II -----

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - AZIONI – OBBLIGAZIONI --

Art. 5 -----

(Capitale Sociale)-----

Il capitale Sociale nominale, interamente sottoscritto e versato, è di euro 7.128.549,00 (euro settemilionicentoventottomilacinquecentoquarantanove virgola zero zero) rappresentante l'intero capitale Sociale della Società, diviso in numero 7.128.549 (settemilionicentoventottomilacinquecentoquarantanove) azioni ordinarie, nominative e indivisibili, del valore nominale di euro 1,00 (euro uno virgola zero zero) ciascuna. -----

Il capitale Sociale può essere diminuito ai sensi del Codice civile o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dal Codice civile e delle altre norme di legge e di Statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera Assembleare di aumento, anche con azioni di categoria diversa da quella delle azioni già emesse. In sede di aumento del capitale Sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei Soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale Sociale. -----

Il capitale Sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi i diritti su tali beni, rami di attività o complessi aziendali) e di crediti, ai sensi del Codice civile. -----

Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di diminuzione o di aumento di capitale Sociale approvata dalla Assemblea dei Soci. -----

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società, al presente Statuto, ai contratti di servizio in essere ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità. -----

A carico dei Soci in ritardo nei versamenti, decorrerà a favore della Società l'interesse in ragione annua calcolato sulla base del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 del Codice civile. ---

I conferimenti e gli acquisti da parte della Società di beni o crediti degli Enti Soci e degli amministratori sono regolati dagli articoli 2342 e successivi del Codice civile-----

Art. 6 -----

(Finanziamenti, versamenti, strumenti finanziari e patrimoni destinati) -----

I Soci possono finanziare la Società in conto capitale anche in via non proporzionale alle azioni da ciascuno possedute. Tali finanziamenti non si considerano sopravvenienze attive. -----

L'Assemblea, previa consultazione dell'Organo amministrativo circa la sostenibilità, può decidere la restituzione dei versamenti iscritti a riserva. La restituzione avrà luogo in proporzione alle azioni possedute da tutti i Soci alla data della restituzione, ivi compresi quelli che non hanno effettuato tali versamenti, se non diversamente deliberato dall'Assemblea. Nello stesso modo si procederà in sede di scioglimento della Società.-----

I Soci possono effettuare prestiti Sociali, anche non in quote proporzionali alle azioni da ciascuno possedute, a titolo fruttifero o infruttifero, sulla base delle necessità finanziarie della Società, con obbligo di rimborso, purché essi detengano una quota di partecipazione pari ad almeno il 2% (due per cento) del capitale Sociale e siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei Soci, così come previsto dalla regolamen-

tazione della Banca d'Italia in materia di risparmio dei soggetti diversi dalle banche e comunque nei limiti, modi e termini di legge. -----

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e successivi del Codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente Statuto. -----

Art. 7 -----

(Azioni ordinarie) -----

Le azioni sono nominative ed indivisibili e sono rappresentate da titoli azionari. Possono essere emessi certificati provvisori sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. -----

In caso di comproprietà delle azioni i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. -----

Il regime di emissione e di circolazione dei titoli azionari è disciplinato dalla normativa vigente e dal presente Statuto. I certificati azionari possono essere sottoscritti mediante riproduzione meccanica della firma di un Amministratore, ai sensi del Codice civile. -----

E' vietata l'intestazione a interposta persona delle azioni. -----

Art. 8 -----

(Obbligazioni) -----

La Società può emettere obbligazioni ordinarie e nominative o al portatore anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. -----

L'Assemblea degli azionisti fisserà, ai sensi di legge, le modalità e le condizioni di collocamento, di rimborso e di eventuale conversione in azioni. -----

Art. 9 -----

(Partecipazione pubblica totalitaria) -----

Il capitale Sociale con diritto di voto nelle Assemblee ordinarie dovrà essere totalmente posseduto, per tutta la durata della Società, dai soggetti indicati nel precedente articolo 1, comma 2. Non avrà pertanto effetto nei confronti della Società il passaggio di azioni a soggetti diversi rispetto a quelli anzi citati. -----

Le azioni attribuite ad ogni Socio devono constare da un unico certificato azionario che, per poter legittimare il titolare all'intervento in Assemblea deve restare depositato presso la sede della Società o degli istituti di credito indicati nell'avviso di comunicazione almeno due giorni prima della medesima Assemblea. -----

La condizione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere rispettata anche in caso di emissioni azionarie o di obbligazioni convertibili. -----

Ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e della normativa vigente, i rapporti tra gli Enti pubblici locali e la Società sono regolati, per quanto attiene l'organizzazione dei servizi pubblici locali, da contratto di servizio, anche quadro. -----

Titolo III -----

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA -----

Art. 10 -----

(Assemblea azionisti) -----

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria come previsto dal Codice civile e dal presente Statuto. Può essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede Sociale, per comprovate e motivate esigenze da riportare nel verbale della seduta, purché in Italia. L'Assemblea potrà svolgersi con sistemi di intervento a distanza, audio/video collegati, con modalità identiche a quelle previste per il Consiglio di Amministrazione nel successivo articolo 22, comma 5. -----

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti. -----

Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione. -----

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe. -----

Sono riservate all'Assemblea dei Soci le materie indicate dal Codice civile o da altre disposizioni di legge o del presente Statuto. -----

Art. 11 -----

(Avviso di convocazione) -----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Organo amministrativo, o dall'Amministratore Unico, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno comunicata, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o con P.E.C.; l'avviso da inviarsi anche a tutti i Soci, a tutti i consiglieri, a tutti i membri del Collegio sindacale, deve contenere il giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima convocazione. -----

In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale Sociale e siano intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, nel rispetto di quanto previsto dal Codice civile. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

L'Assemblea si riunisce presso la sede Sociale o in qualsiasi altro luogo eventualmente precisato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. -----

Restano ferme le ipotesi di convocazione dell'Assemblea su richiesta dei Soci ai sensi dell'articolo 2367 del Codice civile. -----

Art. 12 -----

(Competenze) -----

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria ai sensi dell'articolo 2364 del Codice civile e del presente Statuto, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano, e ad esclusivo motivato giudizio dell'Organo amministrativo, la stessa può tenersi entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea. ---

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2365 del Codice civile, ogni qualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno nonché per la trattazione delle materie in tal senso indicate nel Codice civile, e nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge. -----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata in tutti gli altri casi previsti dal Codice civile e dalla vigente normativa. -----

L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge e dall'atto costitutivo, quindi anche: -----

Sulla responsabilità degli amministratori e sindaci; -----

Sugli indirizzi dell'Organo amministrativo; -----

Su ogni altro argomento riservato alla sua esclusiva competenza dalla legge o dall'atto costitutivo. -----

Inoltre l'Assemblea ordinaria autorizza: -----

L'acquisto, la cessione, il conferimento, l'affitto, la costituzione di usufrutto, la dismissione di rami aziendali; -----

L'acquisto, la cessione, il conferimento, la costituzione di usufrutto, o ogni altro tipo di negozio avente per oggetto le partecipazioni in Società, consorzi, Società consortili o cooperative controllate, collegate o partecipate; -----

Gli indirizzi generali per le tariffe di gestione dei beni e servizi pubblici affidati alla Società; -----

L'acquisto e la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari; -----

L'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni di qualsiasi genere in altre Società o consorzi o altri Enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende o di rami di aziende; -----

La vendita di azioni o di partecipazioni in altre Società o consorzi o altri Enti, di ob-

bligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende o di relativi rami; L'approvazione della carta dei servizi e, se esistenti, dei contratti o regolamenti con l'utenza. -----

Art. 13 -----

(Intervento e voto) -----

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano depositato i certificati azionari o le azioni, ai sensi del Codice civile, delle successive leggi in materia e del presente Statuto. -----

Ogni azionista, mediante semplice delega scritta, può farsi rappresentare nell'Assemblea, da altro soggetto anche non Socio (purché non siano amministratori, membri del collegio sindacale o dipendenti della Società o di Società da essa controllate, collegate o partecipate). La delega (valida per ogni singola adunanza) deve essere sottoscritta dal Socio o dal rappresentante legale della persona giuridica Socia e deve essere conservata dalla Società. Il rappresentante può essere sostituito solo dalla persona indicata nella delega. La stessa persona non può rappresentare più di due Soci. La delega viene conservata agli atti Sociali, non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante il patto contrario. -- I Soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati. -----

Una volta constatata e fatta constatare, dal Presidente dell'Assemblea, la validità della stessa, i presenti non potranno più contestarla, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2377 e seguenti del Codice Civile. -----

Art. 14 -----

(Presidenza e segreteria) -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, da altro Amministratore presente ovvero da persona eletta dall'Assemblea medesima con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un segretario designato allo stesso modo. -----

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Se del caso, su decisione del Presidente, l'Assemblea nominerà 2 (due) scrutatori scelti tra i partecipanti dell'Assemblea stessa. -----

Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. -----

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo. Il verbale deve riportare quanto previsto dall'articolo 2375 del Codice civile. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Il voto non riconducibile ad un Socio è un voto non espresso. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai Soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, tante azioni quante sono quelle previste dall'articolo 2377, comma 3 del Codice civile. ---

Art. 15 -----

(Costituzione e deliberazioni) -----

L'Assemblea ordinaria delibera ai sensi di quanto previsto dal Codice civile. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà (50%) del capitale Sociale ed, in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, qualunque sia la parte del capitale Sociale rappresentato dai Soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale Sociale rappresentato. -----

L'Assemblea straordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino in prima convocazione almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale Sociale, ed in seconda convocazione almeno il cinquantun per cento (51 %) del capitale Sociale. -----

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computa-

te ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera. -----

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il Presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge. -----

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova Assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una Assemblea in prima convocazione. -----

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea. -----

La direzione dei lavori Assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi, la scelta del sistema di votazione e le modalità di rilevazione dei voti, compete al Presidente dell'Assemblea. -----

Ai fini delle deliberazioni sull'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni dell'articolo 2393 del Codice civile. -----

Sussiste il rinvio dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2374 del Codice civile. -----

Titolo IV -----

ORGANI SOCIALI: ORGANO AMMINISTRATIVO -----

Art. 16 -----

(Numero degli amministratori) -----

L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà dell'Assemblea dei Soci di disporre, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. L'Amministratore che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione senza giustificato motivo si deve ritenere a tutti gli effetti automaticamente decaduto. -----

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare in materia, assicurando altresì il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio di genere. -----

L'Organo amministrativo dura in carica fino a tre esercizi, salvo revoca o dimissioni, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed è rieleggibile. -----

Art. 17 -----

(Nomina degli amministratori) -----

Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile agli azionisti di diritto pubblico, di concerto tra loro, spetta la nomina diretta, la revoca e la sostituzione degli amministratori, nel rispetto degli indirizzi in tal senso ricevuti dai rispettivi Consigli. -----

L'Assemblea può deliberare di ridurre a 2 il numero dei componenti dell'Organo amministrativo per il periodo di durata residuo del loro mandato in caso di revoca, decadenza o dimissioni di un componente. -----

E' riservato al genere meno rappresentato almeno un terzo del numero dei componenti dell'Organo amministrativo. -----

Fatta salva l'eventualità che essa avvenga all'unanimità di tutti i Soci, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dai Soci. -----

Nella composizione delle liste dovrà trovare applicazione il principio dell'equilibrata proporzione tra i generi, secondo quanto prescritto dal comma 2, salvo il caso di liste con numero di candidati inferiori a tre. Ciascun Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di un'unica lista, composta al massimo di un numero di

candidati pari a quello dei nominandi, fermo comunque restando che ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. -----

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, etc., fino ad un numero pari a quello dei nominandi; i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in graduatoria decrescente; risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. -----

In caso di parità di quozienti, nella scelta dell'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano d'età. -----

Nel caso in cui, a seguito della procedura descritta, non risulti assicurato il principio dell'equilibrata proporzione tra i generi, secondo quanto prescritto dal comma 2), risulterà prioritariamente eletto il/i rappresentante/i del genere meno presente con i quozienti più elevati per lo specifico genere. -----

Qualora uno o più Amministratori vengano a cessare per qualunque causa dal loro ufficio si applicheranno le norme di cui agli artt.2385, 2386 e 2449 del Codice civile. -----

Art. 18 -----

(Altre disposizioni)-----

I requisiti per la nomina, nonché la normativa da applicarsi ai componenti dell'organo amministrativo sono da individuarsi sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000, dal Codice civile, da eventuali ulteriori leggi e connessi provvedimenti previsti per le società a partecipazione pubblica, dallo Statuto degli Enti pubblici locali Soci e dal presente Statuto. -----

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Società salva la necessità di munirsi dell'autorizzazione Assembleare per il compimento degli atti di cui all'art. 12 comma 4 del presente Statuto, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per il raggiungimento dei fini Sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente Statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea. L'organo amministrativo esercita tali poteri direttamente od a mezzo del Presidente o dell'Amministratore delegato ai quali conferisce propri poteri ed attribuzioni, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore generale, ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea e quindi degli strumenti programmatici di cui al presente Statuto. -----

A tutti i componenti dell'organo amministrativo o all'Amministratore Unico è riconosciuta la più ampia autonomia nella consultazione degli atti e la facoltà di averne copia, a norma di apposito regolamento. Sono soggetti all'obbligo di segretezza e riservatezza, e non possono divulgare copia a soggetti terzi. -----

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----

Art. 19 -----

(Firma Sociale e rappresentanza legale - Cariche Sociali) -----

La firma Sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all' Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice-Presidente, se nominato, all'Amministratore o agli Amministratori delegati, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e poteri. -----

L'Organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma Sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti, a Direttori, Procuratori speciali, dipendenti della Società ed eventualmente terzi. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico cura i rapporti istituzionali con le autorità locali, provinciali, regionali, statali, comunitarie e internazionali, garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea; tiene le relazioni esterne della Società con i Soci e con i terzi. -----

Il Presidente, o L'Amministratore Unico, ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze giudiziarie ed amministrative e di resistere in giudizio avanti a

qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa per ogni grado di giurisdizione, in qualsiasi sede e grado, anche per giudizi di revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del Direttore generale. Il Presidente, qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri componenti, se non risulta individuato nell'atto di nomina, un vice Presidente, che opera esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Nell'ipotesi di vacanza o impedimento del vice Presidente o di assenza prolungata, esso è sostituito dal consigliere più anziano per età.

Al Vice Presidente o al consigliere che sostituisce il Presidente nei casi previsti non è riconosciuto un compenso aggiuntivo.

L'organo amministrativo o l'Amministratore Unico può inoltre: nei limiti del Codice civile, delle vigenti disposizioni di legge e del presente Statuto, delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, ad uno dei propri componenti. -- nominare un Direttore generale, ai sensi dell'articolo 2396 del Codice civile, scelto anche al di fuori dei propri membri attribuendogli i relativi poteri e relativa remunerazione;

nominare un Comitato di Direzione composto da dipendenti della Società attribuendo le competenze.

Gli amministratori assumono responsabilità solidale verso la Società, gli azionisti e i terzi ai sensi dell'art. 2392 del Codice civile.

Art. 20

(Amministratore Unico)

Quando l'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico, al medesimo spettano, ove non espressamente già indicati dal presente Statuto, i poteri e le facoltà che il presente Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente.

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare l'Amministratore Unico, l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 21

(Altre deleghe e attribuzioni)

L'organo amministrativo o l'Amministratore Unico può nominare institori o procuratori speciali o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i limiti di firma e per una durata limitata nel tempo, delegando dirigenti o dipendenti dell'azienda e stabilendone le eventuali remunerazioni anche modificabili, nei limiti consentiti dalla normativa vigente nel tempo.

Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente all'Organo amministrativo, le decisioni sui seguenti atti:

piani programma annuali comprensivi del piano degli investimenti con le relative fonti di copertura e del piano del personale, il bilancio pluriennale economico mobile espresso al potere di acquisto del primo esercizio, il bilancio di esercizio ed i relativi assestamenti infrannuali in vista di valori diversi da quelli previsti;

la politica generale degli investimenti e delle rispettive fonti di copertura, le previsioni tariffarie ai sensi di legge, e le condizioni di fornitura dei servizi pubblici locali erogati dalla Società;

la nomina, la sospensione ed il licenziamento del Direttore generale;

le convenzioni e gli accordi con i soggetti di diritto pubblico in genere e per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio;

l'assunzione di mutui e le altre operazioni di affidamento attivo o passivo a medio ed a lungo termine;

la definizione, l'approvazione e la modifica dell'eventuale contratto di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni afferenti agli eventuali servizi

pubblici locali di rilevanza economica; -----
le scelte e gli atti conseguenti alla partecipazione alle gare di servizi pubblici locali ricompresi nei fini istituzionali della Società; -----
la stipula o assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie; -----
l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre Società, ogniqualvolta in tali Società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche Sociali. -----
L'organo amministrativo predispone ed approva la carta dei servizi, eventuali regolamenti per lo svolgimento della propria attività e di quella della Società. L'eventuale regolamento per le adunanze dell'Assemblea è invece approvato dalla stessa. ---
Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli Enti Soci, il Presidente o l'Amministratore Unico cura il sollecito invio a tali Enti degli atti, dei dati e delle informazioni, come previsto dal successivo art. 28, e di quant'altro necessario a garantire la costante informazione, la trasparenza dell'azione Societaria e la partecipazione nonché il corretto esercizio del controllo analogo. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è anche il rappresentante in Assemblea delle Società, consorzi o altri Enti comunque partecipati dalla Società. -----

L'organo amministrativo, durante le proprie adunanze, o l'Amministratore Unico, in specifici incontri o con comunicazioni, e comunque in sede di approvazione di bilancio, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle Società controllate o collegate o partecipate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. -----

Art. 22 -----

(Convocazione del Consiglio) -----

Quando l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione lo stesso è convocato nella sede Sociale della Società o altrove, purché in Italia, dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno uno degli amministratori o del Collegio sindacale o da parte di colui al quale la legge o il presente Statuto riconosce tale facoltà; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo la convocazione è effettuata dall'Amministratore più anziano di età. Nel caso in cui il Presidente, o il vice Presidente, si rifiuti di convocare il Consiglio di Amministrazione entro sette (7) giorni dalla richiesta, lo stesso potrà essere convocato dai richiedenti. -----

La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, è effettuata con preavviso di giorni cinque (5) antecedenti la data dell'adunanza, o di due (2) giorni in caso di urgenza, tramite P.E.C. o raccomandata con avviso di ricevimento, o telegramma spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi per gli effetti di quanto previsto dal Codice civile. --
Anche in mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti la totalità degli amministratori in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti. -----

E' comunque possibile che vengano fissate con le modalità di cui al punto 2) del presente articolo riunioni a scadenze fisse o speciali calendari. -----

E' ammessa la possibilità - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - che le adunanze del Consiglio di Amministrazione possano essere validamente tenute per teleconferenza o videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere, trasmettere o visionare, documentazione; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si

considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro. -----

Art. 23 -----

(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione) -----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi presiede la riunione. Le decisioni assunte sono riportate nel relativo verbale. Un dipendente dell'azienda, nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione. -----

I consiglieri astenuti o che si sono dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza del quorum deliberativo. -----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In assenza o in mancanza di quest'ultimo sono presiedute dall'Amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. --

Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

L'Amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Società, è tenuto a darne notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale, e quindi ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In difetto, è tenuto a rispondere delle eventuali perdite che sono derivate alla Società dal compimento dell'operazione. ---

Art. 24 -----

(Compensi e rimborsi spese) -----

L'Assemblea stabilisce i compensi (in misura fissa e/o variabile) a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei singoli consiglieri o dell'Amministratore Unico, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. -----

Agli amministratori compete altresì, ai sensi di legge, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato nel rispetto dei criteri e delle procedure all'uopo stabilite con deliberazione dell'Organo amministrativo stesso. -----

È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, oltre che riconoscere trattamenti di fine mandato. -----

Titolo V -----

DIRETTORE GENERALE -----

Art. 25 -----

(Direttore generale: funzioni e nomina) -----

L'Organo amministrativo ha facoltà di nominare il Direttore generale; -----

Il Direttore generale, in relazione ai compiti affidatigli, ha la responsabilità della gestione della Società ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali. -----

In particolare il Direttore generale: -----

esegue le deliberazioni dell'organo amministrativo. -----

sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società; -----

adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo; -----

sottopone all'organo amministrativo lo schema del piano programma, del bilancio economico di previsione pluriennale, del bilancio economico di previsione annuale e del relativo, eventuale, assestamento in vista di un risultato di esercizio inferiore a quello atteso, e del bilancio di esercizio; -----

formula all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione

ne proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'organo amministrativo;

può stare in giudizio, con procura dell'organo amministrativo, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dall'esercizio

adotta tutti i provvedimenti relativi al personale nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dallo Statuto, dai contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti aziendali;

dirige il personale e propone all'organo amministrativo la nomina del Vice Direttore, dei dirigenti e dei quadri e le assunzioni;

esercita poteri in materia di spesa nei limiti dei massimali consentitigli dall'organo amministrativo;

cura gli affari correnti;

interviene, previa specifica procura da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico, nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dipendente della Società previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'articolo 420 del Codice di procedura civile

è il responsabile dell'accesso agli atti aziendali,

è il responsabile della privacy ai sensi della vigente normativa;

è il responsabile della sicurezza impianti e dei relativi piani per la sicurezza;

è il responsabile della protezione e prevenzione ai fini della sicurezza sul lavoro, ai sensi della vigente normativa;

provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dal presente Statuto, nonché a quelli che gli vengono formalmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Sottoscrive i contratti di assunzione a seguito della approvazione del programma delle assunzioni da parte del Consiglio di Amministrazione e delle procedure previste dai regolamenti.

Il Direttore generale provvede direttamente sotto la propria responsabilità, entro i limiti e con le modalità stabilite dall'organo amministrativo con eventuale apposito regolamento, agli appalti, alle forniture ed alle spese ed alienazioni in genere che possono farsi con il "sistema in economia" fra cui, in particolare, quelle necessarie per assicurare l'ordinario e normale funzionamento sottoponendo il relativo rendiconto all'organo amministrativo;

Il Direttore generale, previa informazione all'organo amministrativo, può delegare ad uno o più dipendenti della Società parte delle proprie competenze nonché il potere di firma degli atti che comportino impegni per la stessa.

L'organo amministrativo stabilisce, con propria deliberazione, anche su proposta del Direttore generale, il dirigente od i dipendenti della Società incaricati di svolgere le funzioni di Direttore generale in caso di sua assenza.

Il Direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla Società senza autorizzazione dell'organo amministrativo.

I requisiti e le modalità di nomina e di sostituzione temporanea, le incompatibilità e quant'altro relativo al rapporto di lavoro medesimo del Direttore generale, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme previste per le Società per azioni ed in particolare dell'articolo 2396 del Codice civile.

Durante il rapporto di lavoro il Direttore generale non può essere licenziato, se non per giusta causa o per giustificato motivo riguardante la Società o comunque la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare - pure per iscritto ed in congruo termine comunque non superiore a quindici (15) giorni - le proprie difese. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nel provvedimento dell'Amministratore unico o nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che deve essere adottata, con l'intervento di almeno i due terzi (2/3) dei suoi componenti.

Il trattamento economico e normativo del Direttore generale è quello derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato per i dirigenti, dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti o, se lavoratore autonomo, quello stabilito nella delibera di incarico. -----

La semplice adesione della Società alla associazione di categoria stipulante comporta l'automatica applicazione al Direttore generale dei contratti dalla stessa stipulati. - Il Direttore generale, previo invito, assiste, senza il diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

Se l'Organo amministrativo non provvede alla nomina del Direttore generale, con proprio atto definisce a quali soggetti, tra i dipendenti e gli amministratori, vengono attribuite le competenze e le responsabilità di cui ai precedenti commi. -----

Titolo VI -----

ORGANI DI CONTROLLO -----

Art. 26 -----

(Collegio Sindacale) -----

Il Collegio sindacale, che ha i compiti e doveri previsti dal Codice civile, dalle leggi speciali e dal presente Statuto, è composto dal Presidente e da due sindaci effettivi, tutti scelti nel registro dei revisori contabili. -----

Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, anch'essi scelti nel registro dei revisori contabili. -----

Ai sensi dell'articolo 2449 e successivi del Codice civile, spetta direttamente al Sindaco del Comune di Cesano Maderno o ai legali rappresentanti degli Enti Soci la nomina e la revoca dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dal Consiglio. Sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza regolate dall'articolo 2399 del Codice civile. -----

Il Collegio rimane in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci effettivi e supplenti eletti ai sensi dell'articolo 2449 e successivi del Codice civile sono revocati dal Sindaco del Comune o dai legali rappresentanti degli Enti Soci e restano in carica sino alla nomina dei successori. Ogni sindaco può essere riconfermato. L'Assemblea stabilisce gli emolumenti del Presidente e di tutti i sindaci effettivi, nei limiti previsti dalla normativa vigente. -----

I membri del Collegio sindacale assistono alle assemblee dei Soci e alle riunioni dell'organo amministrativo. Qualora nessuno dei membri del Collegio sindacale sia presente alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico, gli amministratori delegati ovvero il Direttore generale provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al Presidente del Collegio sindacale, entro il termine massimo di tre mesi. -----

Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio sindacale. -----

Ai sindaci compete altresì il rimborso limitatamente alle spese di missione sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, così come definite dal Direttore Generale o, in mancanza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. -----

La carica di sindaco effettivo è incompatibile, oltre che con le ipotesi disciplinate dal Codice civile o da altre leggi, con lo svolgimento di incarichi di sindaco e/o di consulenza in altre Società che sviluppano direttamente o indirettamente anche parti dell'oggetto Sociale della Società, con esclusione delle Società controllate, collegate o partecipate dalla Società così come definite dal Codice civile. A tal fine, ciascun sindaco effettivo, dovrà produrre al Consiglio di Amministrazione apposita dichiarazione entro 10 (dieci) giorni dalla propria nomina, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili. La mancata produzione della dichiarazione di cui al capoverso precedente entro trenta (30) giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili a mente dello stesso

comma comportano la decadenza dall'ufficio di sindaco. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai sindaci supplenti neppure per il periodo in cui questi sostituiscono gli effettivi. -----

Art. 27 -----

(Revisione legale dei conti)-----

Il controllo contabile e la revisione annuale sul bilancio della Società è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti presso l'apposito registro. -----

Se la Società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato la revisione legale dei conti può essere esercitata dal collegio sindacale. In tal caso questo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

Il revisore o la Società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale: -----

verifica nel corso dell'esercizio Sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità Sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; -----

verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; -----

esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. -----

L'Assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi Sociali. -----

Il revisore contabile o la Società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dal Codice civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di un nuovo revisore. -----

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio Sociale e sono rieleggibili. -----

La carica di revisore della Società non è incompatibile con la medesima carica ricoperta in altre Società controllate o partecipate. -----

Art. 28 -----

(Organismo di Vigilanza)-----

La Società si dota di un Organismo di Vigilanza di cui al Decreto 231/01 che ha la responsabilità di sensibilizzare e diffondere i principi di correttezza nei comportamenti e di rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali nonché la verifica in concreto del funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società. -----

L'Organismo di Vigilanza deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. -----

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Società nell'ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e controllo. -----

Titolo VII-----

CONTROLLO ANALOGO-----

Art. 29 -----

(Controllo Analogo)-----

Fermi restando le norme e i principi generali che governano il funzionamento della Società pubblica in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto Societario, i Soci della Società esercitano sulle attività della stessa un controllo analogo a quello esercitato sui proprio servizi, attraverso le determinazioni Assembleari sugli indirizzi strategici e su quelli generali della gestione delle attività, nel rispetto della normativa vigente e degli atti di indirizzo dei rispettivi organi competenti. -----

Il controllo è effettuato in forma di indirizzo (controllo preventivo) - monitoraggio (controllo contestuale) - verifica (controllo finale) sia attraverso l'Assemblea ordina-

ria sia attraverso un Comitato tecnico di Controllo. -----

L'Assemblea determina le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato Tecnico di Controllo mediante l'approvazione di apposito regolamento, che deve prevedere comunque un rappresentante designato da ciascuno dei Soci. Tale regolamento si baserà su principi e regole che garantiscano la trasparenza degli atti e l'accesso alle informazioni Societarie in rappresentanza dei propri cittadini da parte dei rappresentanti degli Enti Soci. Gli organi deliberativi dell'azienda nell'individuare indirizzi strategici dovranno tenere conto di eventuali pareri del Comitato Tecnico di Controllo oltre che degli indirizzi degli organi degli Enti Soci. -----

Spetta all'Organo Amministrativo informare gli Enti Soci ed il Comitato tecnico sui risultati quantitativi e qualitativi rilevati dalla Società in sede di controllo di gestione infrannuale. Detto controllo di gestione consisterà nella rilevazione infrannuale del conto economico a valori progressivi, completo dell'analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione. Il report qualitativo evidenzierà lo stato di perseguimento degli obiettivi e quindi gli eventuali problemi e conseguenti azioni. - L'organo Amministrativo provvede inoltre a garantire la trasmissione agli Enti Soci di ogni atto, dato e informazione richiesto dagli organi o dagli uffici degli Enti Soci, e comunque: -----

copia del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo ed eventuali assestamenti; -----

delle proposte di attivazione o modificazione del contratto di servizio-quadro, o dei contratti di servizio, delle carte dei servizi -----

delle proposte relative all'adozione ed alla modifica di regolamenti -----

dei provvedimenti di assunzione di personale e di incarico a professionisti esterni, -

dei provvedimenti di assunzione di mutui o finanziamenti e di assunzioni di garanzie a favore di partecipate e controllate -----

verbali delle sedute degli organi Societari; -----

avvisi di convocazione, ordini del giorno e verbali delle assemblee unitamente ai bilanci ed ai piani industriali delle Società partecipate; -----

report quadrimestrali sull'andamento economico-finanziario, della gestione dei servizi, della gestione del personale -----

Titolo VIII -----

STRUMENTI PROGRAMMATICI BILANCIO E UTILI -----

Art. 30 -----

(Piano programma, bilancio economico di previsione pluriennale, bilancio economico di previsione annuale) -----

Il piano programma deve contenere le scelte e gli obiettivi che la Società intende perseguire nel triennio entrante nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea e/o dai Soci. -----

Il bilancio economico di previsione pluriennale deve essere redatto in coerenza con il piano programma; deve, per quanto possibile articolarsi per singoli servizi pubblici locali ed eventualmente per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. -----

Al bilancio economico di previsione annuale deve essere allegato il piano del personale che viene approvato contestualmente al bilancio stesso. Il bilancio economico di previsione annuale deve contenere i criteri per la ripartizione dei costi e dei ricavi comuni a più servizi pubblici locali. -----

Il piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale ed il bilancio economico di previsione annuale sono da approvarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono da intendersi, rispettivamente, quali strumenti di programmazione e di controllo successivo della gestione, e quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo Societario da parte degli organi degli Enti Soci. -----

Il Direttore generale o, se non nominato, il dipendente incaricato, provvede alla redazione dell'eventuale bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione

ne, illustrando le cause che potrebbero generare un risultato di esercizio diverso da quello atteso e proponendo i correttivi più opportuni. Anche detto bilancio di assestamento sarà preventivamente trasmesso agli Enti Soci e successivamente approvato dall'Organo amministrativo e dall'Assemblea. -----

Art. 31 -----

(Esercizio Sociale) -----

L'esercizio Sociale inizia il 1 ° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà nei modi e nei termini di legge, alla formazione del bilancio ai sensi del Codice civile, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti e provvede a comunicarlo ai membri del Collegio sindacale almeno trenta (30) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei Soci. Il bilancio corredato dei pareri del Collegio sindacale e del Revisore contabile deve essere trasmesso agli Enti Soci almeno quindici (15) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei Soci. -----

Art. 32 -----

(Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili) -----

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio Sociale è attribuito come segue: --
il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale Sociale ai sensi del Codice civile; -----
alla copertura di eventuali perdite pregresse; -----
il residuo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nello Statuto, secondo le deliberazioni dell'Assemblea, a remunerazione del capitale in proporzione alle partecipazioni, a favore di riserve, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie, o mandandolo in tutto o in parte agli esercizi successivi o a diversa destinazione. -----

Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse dei Tesorieri degli Enti Soci a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea. -----

In caso di perdita d'esercizio si applicano le previsioni di legge, di atto costitutivo e del presente Statuto. -----

Titolo IX -----

RECESSO E SCIOGLIMENTO -----

Art. 33 -----

(Recesso) -----

Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: -----

La modifica della clausola dell'oggetto Sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società; -----

La trasformazione della Società; -----

Il trasferimento della sede Sociale all'estero; -----

La revoca dello stato di liquidazione; -----

La modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; --

Le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. -----

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice civile, spetterà altresì ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater del Codice civile -----

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari; -----

L'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie; -----

L'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto; -----

Il recesso spetta inoltre in tutti i casi previsti dalla legge. -----

Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante P.E.C. o lettera raccomandata. -----

La P.E.C. o la raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. -----

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. In tale ipotesi l'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. -----

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo amministrativo. -----

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede Sociale. -----

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei Soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. -----

Il Socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. ----

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'Organo di controllo e tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. ---

Qualora il Socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, comma 1 del Codice civile. -----

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del Socio recedente agli altri Soci in proporzione al numero delle azioni possedute. -----

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di cambio. -----

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'offerta. -----

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte. ---

Le azioni inoperte possono essere collocate dall'Organo amministrativo anche presso terzi aventi i requisiti per la qualifica di Socio previsti dal presente Statuto. ----

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del Socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357 del Codice civile. -----

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale Sociale o lo scioglimento della Società. -----

Alla deliberazione di riduzione del capitale Sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, commi 2, 3 e 4 del Codice civile. -----

Art. 34 -----

(Scioglimento) -----

Per lo scioglimento e la liquidazione della Società si osservano le norme del presente Statuto e quelle della normativa vigente. -----

Titolo X -----

DISPOSIZIONI FINALI -----

Art. 35 -----

(Foro competente) -----

Ove non disposto diversamente dalla legge Il foro competente è esclusivamente quello della sede legale della Società. -----

Art. 36 -----

(Affidamenti in house) -----

Trattandosi di Società a partecipazione pubblica totalitaria: -----
l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli Enti lo-
cali azionisti, è prevista in atti attraverso il presente Statuto, il contratto di servizio
e la carta dei servizi; -----
la Società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento de-
gli Enti locali azionisti, così come previsti nel presente Statuto; -----
La Società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente arti-
colo per conto degli enti locali soci per oltre l'80% del fatturato annuo. -----
La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a
condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi
sull'efficienza sul complesso della attività principali della società. -----
Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussisto-
no, così come richiamati in altre parti del presente Statuto: -----
gli indirizzi in atti, come da Statuto e contratto di servizio, poi trasfusi nella carta
dei servizi; -----
la vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori e dell'Organo di con-
trollo; -----
i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio; -----
gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi il coinvolgimento
degli azionisti locali anche nel rispetto delle previsioni regolamentari in materia di
controllo sulle Società partecipate non quotate. -----

Art. 37 -----

(Socio unico) -----

Nel caso in cui le azioni risultano appartenere ad un solo ente pubblico locale o si
verifichi una modificazione dello stesso, si applicano le disposizioni previste dalla
normativa vigente e, in particolare, dell'articolo 2362 del Codice civile. -----

Art. 38 -----

(Comunicazioni tra Società e organi Sociali) -----

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si fanno, ove non
diversamente disposto, mediante P.E.C. o, se non possibile, lettera raccomandata
con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la
sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. So-
no inoltre ammissibili altre modalità di trasmissione ritenute valide dalla normativa
vigente. -----

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica non certificata devono essere mu-
nite di firma digitale. -----

Art. 39 -----

(Computo dei termini) -----

Tutti i termini previsti dal presente Statuto vanno computati con riferimento a quan-
to previsto dall'art. 2963 del Codice civile. -----

Art. 40 -----

(Norme transitorie finali) -----

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto
valgono le norme sulle Società contenute nel Codice Civile, le norme generali di
Diritto Privato e le norme speciali, e connessi provvedimenti, previste per le società
a partecipazione pubblica. -----

Firmato Luca Zardoni -----

Giovanni Roncoroni -----